

## PATRIMONIO PISA S.R.L.

### STATUTO

#### TITOLO I

##### Denominazione, sede, oggetto e durata

###### Art. 1 – Costituzione e denominazione

1. È costituita la società a responsabilità limitata, a capitale interamente pubblico, denominata “**Patrimonio Pisa S.r.l.**”.
2. La società è costituita ai sensi dell'art. 4, comma 3, del decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175 al solo fine di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del patrimonio delle amministrazioni pubbliche socie.

###### Art. 2 – Sede

1. La società ha sede legale nel territorio del Comune di Pisa, all'indirizzo risultante dal Registro delle imprese ai sensi dell'art. 111-ter delle Disposizioni di attuazione al Codice Civile.
2. La società può trasferire la sede legale nell'ambito del territorio del Comune di Pisa ed istituire e sopprimere sedi secondarie nel territorio medesimo.

###### Art. 3 – Oggetto sociale

1. La società ha per oggetto esclusivo l'ottimizzazione dell'utilizzo e la valorizzazione, secondo criteri di mercato, degli immobili posseduti, non utilizzati da parte delle amministrazioni pubbliche socie a fini istituzionali facenti parte del patrimonio disponibile delle amministrazioni pubbliche socie da queste conferiti allo scopo di realizzare investimenti, nonché degli immobili eventualmente acquisiti sul mercato per espressa indicazione dei soci pubblici e in relazione alle proprie finalità di pubblico interesse.
2. In particolare, con riferimento agli immobili di cui al comma precedente, la società può svolgere le seguenti attività:
  - a) l'acquisizione, valorizzazione, cessione e permuta degli immobili secondo criteri di mercato;
  - b) la locazione degli immobili con l'obiettivo di perseguirne la redditività;
  - c) la progettazione e la realizzazione, quest'ultima non direttamente bensì con le modalità di cui alla normativa in materia di contratti pubblici tempo per tempo vigente, di lavori sui beni immobili di proprietà e sui complessi immobiliari di cui fanno parte, ivi inclusa la costruzione, la demolizione, la manutenzione ordinaria e straordinaria, il restauro, il risanamento, la ristrutturazione;
  - d) lo svolgimento di servizi connessi, complementari o di supporto alle attività di cui ai punti precedenti, nei limiti e con le modalità previste dalle norme di legge tempo per tempo vigenti, ivi inclusa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'amministrazione condominiale dei complessi edilizi di cui fanno parte gli immobili posseduti nonché i servizi correlati.
3. In via meramente transitoria, la società può svolgere la gestione degli immobili utilizzati a fini istituzionali da parte delle pubbliche amministrazioni socie, fino al trasferimento della proprietà di detti immobili alle amministrazioni medesime.
4. La Società potrà compiere tutte le operazioni necessarie, utili ovvero opportune per il conseguimento dell'oggetto sociale, a questo fine, nei limiti consentiti dalla legge potrà:
  - a) compiere operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali e finanziarie ivi compresa la possibilità di contrarre mutui passivi, chiedere scoperti bancari ed operare con i medesimi, richiedere garanzie, fidejussioni, assumere finanziamenti, fruttiferi e infruttiferi, dai soci, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia;
  - b) assumere partecipazioni in Società previa adozione dei necessari atti autorizzativi e nel rispetto delle disposizioni del D.lgs. 175/2016;
  - c) la società potrà stipulare accordi con Enti od Associazioni che possano, per il loro oggetto sociale, concorrere al raggiungimento del proprio scopo;
  - d) ai fini dell'ottimizzazione dell'utilizzo e della valorizzazione degli immobili la società potrà promuovere, organizzare, realizzare e gestire manifestazioni, convegni, seminari ed eventi con finalità culturali, di attrazione turistica o ricreative
5. La società è tenuta all'acquisto di lavori, beni e servizi secondo la disciplina tempo per tempo vigente.
6. Per il reclutamento del personale, anche dirigenziale, la società si conforma ai principi di trasparenza, pubblicità e imparzialità nonché a quelli recati dall'art. 35, comma 3, del D.Lgs. 165/2001.
6. Il ricorso all'indebitamento da parte della società è consentito esclusivamente per finanziare spese di investimento destinate ad ampliare il proprio patrimonio; le operazioni di indebitamento sono effettuate contestualmente all'adozione di piani di ammortamento di durata non superiore alla vita utile dell'investimento, nei quali sono evidenziate l'incidenza delle obbligazioni assunte sui singoli esercizi futuri nonché le modalità di copertura degli oneri corrispondenti. La società può effettuare operazioni di finanziamento passivo a breve termine finalizzate a superare carenze di liquidità. È escluso il ricorso a strumenti finanziari derivati.

###### Art. 4 – Durata

1. La Società ha durata fino al 31 dicembre 2050; può essere sciolta anticipatamente o prorogata, ai sensi di legge.

#### TITOLO II

##### Capitale sociale, soci, trasferimento delle quote, prelazione, gradimento, recesso, esclusione, unico socio, direzione e coordinamento, finanziamenti

###### Art. 5 - Capitale sociale

1. Il capitale sociale è di Euro 4.001.400,00, interamente versato. Le quote di partecipazione dei soci sono determinate in misura proporzionale al conferimento, ai sensi dell'art. 2468 del Codice Civile.

2. I diritti sociali, ivi compreso il diritto agli utili, spettano ai soci in proporzione alla partecipazione da ciascuno posseduta.
3. Il capitale sociale può essere aumentato, con deliberazione dell'assemblea dei soci, mediante conferimenti in denaro, in crediti e/o in natura. L'aumento di capitale può essere attuato anche mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi. Si applica l'art. 2481-bis del Codice Civile.
4. La società, con deliberazione dell'assemblea, può aumentare il capitale imputando ad esso le riserve e gli altri fondi iscritti in bilancio in quanto disponibili, ai sensi dell'art. 2481-ter del Codice Civile.
5. Il capitale sociale può essere altresì ridotto con deliberazione dell'assemblea dei soci. Si applica l'art. 2482 e seguenti del Codice Civile.

#### **Art. 6 – Soci**

1. Possono assumere e mantenere la qualità di soci esclusivamente le amministrazioni pubbliche che si avvalgono della società per le finalità di cui all'art. 4, comma 3, del decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175.
2. La qualità di socio comporta l'adesione incondizionata allo statuto ed a tutte le deliberazioni assembleari anche anteriori all'acquisto di detta qualità.

#### **Art. 7 – Trasferimento delle quote, diritto di prelazione e clausola di gradimento**

1. In conformità a quanto previsto dal precedente art. 6 le quote di partecipazione sono trasferibili esclusivamente alle amministrazioni pubbliche che già si avvalgono o che intendono avvalersi della società per le finalità di cui all'art. 4, comma 3, del decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175.
2. Qualora un socio intenda trasferire a terzi, in tutto o in parte, a qualsiasi titolo, la propria quota, deve previamente offrirla in prelazione agli altri soci dandone comunicazione all'amministratore unico, per posta elettronica certificata o lettera raccomandata a.r., contenente indicazione del nominativo del terzo o dei terzi disposti all'acquisto, del prezzo e delle modalità della vendita e/o del diverso negozio che integra il trasferimento.
3. L'amministratore unico entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione del socio offerente, comunica agli altri soci, mediante posta elettronica certificata o lettera raccomandata a.r., il contenuto dell'offerta in prelazione.
4. I soci che intendono esercitare il diritto di prelazione, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente manifestano all'amministratore unico, a mezzo posta elettronica certificata o lettera raccomandata a.r., la propria incondizionata volontà di acquistare la quota offerta.
5. L'amministratore unico, entro dieci giorni dal ricevimento di dette manifestazioni di volontà, provvede a dare comunicazione all'offerente e a tutti i soci, a mezzo posta elettronica certificata o lettera raccomandata a.r., delle dichiarazioni di esercizio del diritto di prelazione pervenute.
6. La prelazione deve essere esercitata su tutta la quota offerta.
7. Qualora la prelazione venga esercitata da più soci, la quota offerta viene attribuita ad essi in proporzione alla rispettiva partecipazione al capitale della società.
8. Qualora nessun socio eserciti il diritto di prelazione nei termini e con le procedure di cui ai precedenti commi, la quota è trasferibile purché a condizioni non difformi rispetto a quelle indicate nell'offerta in prelazione.
9. In ogni caso il trasferimento di quote di partecipazione a soggetti diversi dai soci è subordinato al gradimento dell'assemblea; questa si esprime entro trenta giorni dalla richiesta del socio che intende trasferire le quote detenute.

#### **Art. 8 – Recesso del socio**

1. Spetta al socio il diritto di recesso nelle ipotesi di cui all'art. 2473 e all'art. 2497-quater del Codice Civile nonché negli altri casi previsti dalla legge.
2. Inoltre spetta al socio il diritto di recesso nel caso in cui, per qualsiasi motivo, cessi di avvalersi della società per le finalità di cui all'art. 4, comma 3, del decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175.
3. Il diritto di recesso è esercitato dal socio mediante comunicazione all'amministratore unico, trasmessa per posta elettronica certificata o lettera raccomandata a.r., oppure mediante apposita comunicazione resa in seno all'assemblea dei soci e riportata nel verbale della seduta.
4. Il socio che recede ha diritto ad ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione del patrimonio sociale.
5. Per quanto non previsto dal presente articolo si applica la disciplina in materia di recesso prevista dall'art. 2473 del Codice Civile.

#### **Art. 9 – Esclusione del socio**

1. Ciascun socio può essere escluso dalla società ai sensi dell'art. 2473-bis del Codice Civile nel caso in cui abbia cessato di avvalersi della società per le finalità di cui all'art. 4, comma 3, del decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175
2. L'esclusione è deliberata dall'assemblea.
3. Il valore della partecipazione del socio escluso è determinato in proporzione del patrimonio sociale.

#### **Art. 10 – Unico socio**

1. Quando la società risulta appartenere ad un solo socio o muta la persona dell'unico socio, l'amministratore unico provvede tempestivamente alla relativa iscrizione nel Registro delle imprese.
2. Non appena si ricostituisce la pluralità dei soci l'amministratore unico provvede alla relativa iscrizione nel Registro delle imprese.
3. L'unico socio, o colui che cessa di essere tale, può provvedere alla pubblicità prevista nei commi precedenti.

#### **Art. 11 – Soggezione ad attività di direzione e coordinamento**

1. La società deve indicare la propria soggezione all'altrui attività di direzione e coordinamento negli atti e nella corrispondenza nonché mediante iscrizione, a cura dell'amministratore unico, presso il Registro delle imprese.

#### **Art. 12 – Finanziamenti**

1. La società non può emettere titoli di debito ai sensi dell'art. 2483 del Codice Civile.
2. La società può acquisire eventuali finanziamenti dei soci nel rispetto delle norme di legge.

### **TITOLO III** **Decisioni dei soci**

#### **Art. 13 – Convocazione dell'assemblea**

1. L'assemblea è convocata dall'amministratore unico, mediante avviso spedito ai soci per posta elettronica certificata o lettera raccomandata a.r. almeno quindici giorni prima dell'adunanza.
2. L'avviso contiene l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.
3. L'adunanza può essere convocata anche fuori dalla sede sociale purché nel territorio del Comune di Pisa.
4. L'assemblea è convocata almeno due volte all'anno:
  - per autorizzare l'organo amministrativo all'approvazione del budget di previsione, di norma entro il 31 dicembre dell'esercizio precedente quello cui il budget si riferisce;
  - per approvare il bilancio entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale cui si riferisce.

#### **Art. 14 – Presidenza dell'assemblea**

1. L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico o, in mancanza, dalla persona designata dagli intervenuti.
2. Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della sua costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti è dato conto nel verbale.
3. Il presidente nomina un segretario verbalizzante che può essere anche persona diversa dai rappresentanti dei soci intervenuti all'assemblea; ove il verbale debba avere forma di atto pubblico, lo stesso è redatto da un notaio alla cui designazione provvede il presidente, nel qual caso non si procede alla nomina del segretario.

#### **Art. 15 – Intervento e decisioni dei soci**

1. Le decisioni dei soci sono adottate mediante deliberazione assembleare.
2. L'assemblea rappresenta la totalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alle leggi e al presente statuto, vincolano tutti i soci ancorché assenti o dissenzienti.
3. Possono intervenire all'assemblea i soci che risultino tali mediante iscrizione nel Registro delle imprese.
4. Ogni socio può intervenire all'assemblea in persona del proprio legale rappresentante oppure a mezzo di persona delegata nel rispetto delle norme di legge.
5. Non può essere conferita delega all'amministratore unico, al sindaco revisore e ai dipendenti della società.
6. La delega deve avere forma scritta, deve essere rilasciata per una singola assemblea e viene allegata al verbale dell'assemblea cui si riferisce.
7. Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni previste dalla legge o dal presente statuto ed il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione al capitale sociale.
8. L'assemblea è regolarmente costituita e delibera, rispettivamente, con la presenza e col voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale.
9. In difetto di convocazione, la deliberazione assembleare si intende comunque adottata quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e l'amministratore unico ed il sindaco revisore sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.
10. Delle deliberazioni dell'assemblea è redatto apposito verbale, sottoscritto dal presidente e dal segretario della riunione, salvo che il verbale venga redatto da un notaio. Il verbale è steso sull'apposito libro della società. Il verbale riporta indicazione del voto espresso da ciascun socio.

#### **Art. 16 – Competenza dell'assemblea**

1. L'assemblea delibera sulle materie riservate alla competenza dei soci dall'art. 2479, comma 2, del Codice Civile o da altre disposizioni di legge, nonché sugli argomenti sottoposti alla sua approvazione dall'amministratore unico o da tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale. Comunque l'assemblea delibera sulle seguenti materie:
  - a) approvazione del bilancio e distribuzione degli utili;
  - b) modificazioni dello statuto;
  - c) decisione di compiere operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti sociali;
  - d) trasferimento della sede legale nell'ambito del territorio del Comune di Pisa, istituzione e soppressione di sedi secondarie;
  - e) aumento del capitale sociale e determinazione dell'eventuale soprapprezzo e delle modalità e termini entro i quali può essere esercitato il diritto di sottoscrizione;
  - f) riduzione del capitale sociale;
  - g) gradimento di nuovi soci;
  - h) esclusione del socio;
  - i) nomina dell'amministratore unico e determinazione del relativo compenso;
  - j) revoca dell'amministratore unico;
  - k) nomina del sindaco revisore e determinazione del compenso ad esso spettante;
  - l) operazioni di fusione e scissione;
  - m) acquisto e cessione di ramo d'azienda;
  - n) le operazioni di cui all'art 3 comma 2 lettera a) e art. 4 comma 3 lettere a) b) c);
  - o) indirizzi all'amministratore unico in ordine agli obiettivi da perseguire;
  - p) scioglimento della società, nomina del liquidatore e determinazione del relativo compenso;

q) revoca della liquidazione.

2. L'assemblea, su motivata proposta dell'amministratore unico, delibera altresì le seguenti autorizzazioni preventive per il compimento di atti di competenza dello stesso amministratore unico, ferma restando la responsabilità di quest'ultimo per gli atti compiuti:

- a) approvazione del budget di previsione e dei suoi aggiornamenti;
- b) acquisto, alienazione e permuta di immobili;
- c) locazione passiva di immobili;
- d) svolgimento di nuove attività o modifica sostanziale delle condizioni di quelle già svolte, sulla base di un piano che ne evidenzia la convenienza economica e la compatibilità finanziaria;
- e) effettuazione di operazioni di finanziamento passivo diverse da quelle a breve termine;
- f) prestazione di garanzie;
- g) espletamento di procedure di assunzione di personale dipendente a tempo indeterminato.

## **TITOLO IV Amministrazione**

### **Art. 17 – Amministratore unico**

1. La società è amministrata da un amministratore unico.
2. In relazione alla carica di amministratore unico operano le cause di ineleggibilità, incompatibilità, inconfiribilità e decadenza previste dalla legge; l'amministratore unico deve altresì possedere i requisiti stabiliti ai sensi di legge. L'amministratore unico ha l'obbligo di comunicare immediatamente ai soci la sopravvenienza di una delle suddette cause o la perdita dei requisiti prescritti.
3. L'assemblea, all'atto della nomina, stabilisce il compenso annuo da corrispondere all'amministratore unico nel rispetto dei vincoli di legge. È vietata la corresponsione di gettoni di presenza, di premi di risultato deliberati dopo lo
4. svolgimento dell'attività e di trattamenti di fine mandato.
5. L'amministratore unico è nominato per un periodo di tempo non superiore a tre esercizi consecutivi e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della sua carica; egli è rieleggibile. In caso di proroga trova applicazione l'art. 11, comma 15, del decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175.
6. L'amministratore unico è revocabile dall'assemblea.

### **Art. 18 – Poteri dell'amministratore unico**

1. L'amministratore unico ha la rappresentanza generale della società. Ad esso sono attribuiti tutti i poteri di amministrazione della società salvo le competenze riservate ai soci dalla legge o dal presente statuto. L'istituzione degli assetti di cui all'art. 2086 del Codice Civile spetta all'organo amministrativo.
2. Le decisioni dell'amministratore unico, numerate e datate progressivamente e dallo stesso sottoscritte, risultano da apposito libro conservato presso la società.
3. L'amministratore unico può nominare un direttore generale, se ritenuto funzionale all'organizzazione della società, previa selezione nel rispetto dell'art. 3, comma 6.
4. Per specifiche materie o categorie di atti l'amministratore unico può delegare al direttore e/o a taluni dipendenti la rappresentanza della società e la firma.
5. Non è delegabile dall'amministratore unico il potere di sottoporre all'assemblea gli atti da approvare o autorizzare nonché il rapporto infrannuale di cui all'art. 22.
6. L'amministratore unico conforma la propria attività al perseguimento degli indirizzi e degli obiettivi stabiliti dagli enti locali soci, anche con riferimento a quanto previsto dall'art. 147-quater del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e dall'art. 19, commi da 5 a 7, del decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175.
7. Qualora, nell'ambito dei programmi di valutazione del rischio adottati dall'amministratore unico, emergano uno o più indicatori di crisi aziendale, egli assume senza indugio i provvedimenti necessari al fine di prevenire l'aggravamento della crisi, di correggerne gli effetti ed eliminarne le cause, attraverso un idoneo piano di risanamento. Si applica la disciplina dell'art. 14 del decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175.

### **Art. 19 – Discipline interne**

1. Per regolare lo svolgimento dell'attività della società, l'amministratore unico adotta le seguenti discipline interne:
  - a) le misure di organizzazione e di gestione atte a prevenire reati, ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231, opportunamente integrate da misure in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione;
  - b) il regolamento per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi, nel rispetto dei principi, anche di derivazione europea, di trasparenza, pubblicità e imparzialità e dei principi di cui all'art. 35, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165;
  - c) il codice di comportamento dei dipendenti della società, in analogia al codice di comportamento dei dipendenti del socio detentore della maggioranza relativa del capitale sociale.

## **TITOLO V**

### **Funzione di controllo e revisione legale dei conti**

#### **Art. 20 – Sindaco e revisione legale dei conti**

1. Ai sensi dell'art. 2477 del Codice Civile, la funzione di controllo e la revisione legale dei conti sono svolte da un sindaco revisore, scelto tra agli iscritti nel Registro dei Revisori legali dei conti ed in possesso dei requisiti stabiliti ai sensi di legge.
2. Il sindaco revisore è nominato dall'assemblea.

3. Il sindaco revisore vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, ivi compresa l'osservanza delle norme amministrative e dei vincoli che si applicano alla società in relazione alla sua natura ed alla partecipazione al capitale di amministrazioni pubbliche, nonché sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento. Egli provvede inoltre alla revisione legale dei conti.

4. Il sindaco revisore dura in carica per tre esercizi consecutivi e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo di tali esercizi. Egli è rieleggibile per una sola volta.

5. Il compenso annuo spettante al sindaco revisore è determinato dall'assemblea nella seduta in cui avviene la nomina. È vietata la corresponsione di gettoni di presenza e di trattamenti di fine mandato.

## TITOLO VI

### Budget, rapporto infrannuale, bilancio e utili

#### Art. 21 – Budget

1. L'amministratore unico, sulla base degli indirizzi e degli obiettivi indicati dai soci, predispone annualmente il budget di previsione per il triennio successivo, dettagliato a livello di singolo esercizio, e lo presenta all'assemblea; a seguito dell'autorizzazione dell'assemblea, l'amministratore unico, di norma entro il 31 dicembre che precede il periodo oggetto della programmazione, approva il budget di previsione.

2. Il budget di previsione contiene:

a) gli obiettivi della società;

b) la previsione del risultato economico rappresentata secondo lo schema di conto economico di cui all'art. 2425 del Codice Civile, riferita a ciascuno degli esercizi oggetto della programmazione;

c) il programma degli investimenti, con indicazione della spesa prevista in ciascun esercizio e della sua copertura;

d) la relazione illustrativa dell'amministratore unico.

3. Il budget ha carattere autorizzatorio rispetto alla gestione.

4. Nel corso dell'esercizio l'amministratore unico può approvare eventuali revisioni e aggiornamenti del budget, previa autorizzazione dell'assemblea.

5. Qualora l'amministratore unico ritenga necessario e urgente discostarsi dal budget autorizzato dall'assemblea, adotta motivata decisione in tal senso; della decisione è data comunicazione ai soci nella prima seduta successiva dell'assemblea.

6. Nella relazione sulla gestione l'amministratore unico illustra le operazioni compiute ed i provvedimenti adottati con riferimento al budget.

#### Art. 22 – Rapporto infrannuale dell'amministratore unico

1. L'amministratore unico entro il 31 luglio di ciascun anno, riferisce sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione. A tale scopo l'amministratore unico trasmette ai soci ed al sindaco revisore un rapporto semestrale costituito da:

a) conto economico consuntivo, relativo al periodo dal 1° gennaio al 30 giugno dell'anno in corso;

b) relazione amministrativa relativa allo stesso periodo.

2. La relazione analizza gli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati e individua le opportune azioni correttive. Ove l'andamento della gestione sia tale da prefigurare la formazione di squilibri economico-patrimoniali o finanziari, la relazione indica le azioni correttive adottate e/o le azioni che l'amministratore unico intende adottare per scongiurare l'insorgenza.

#### Art. 23 – Bilancio

1. L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

2. Alla fine di ogni esercizio l'amministratore unico provvede alla formazione del bilancio di esercizio, composto dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dalla nota integrativa e dalla relazione sulla gestione, corredandolo con una relazione sul governo societario.

3. La relazione sul governo societario include le informazioni sui programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale predisposti ai sensi dell'art. 6, comma 2, del decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175.

4. Il bilancio è redatto in forma ordinaria anche nel caso in cui la società abbia i requisiti previsti dall'art. 2435-bis del Codice Civile per la redazione in forma abbreviata.

5. Lo schema del bilancio di esercizio, corredato dalla relazione sul governo societario e dalla relazione del sindaco revisore, è trasmesso ai soci contestualmente all'avviso di convocazione della riunione dell'assemblea prevista per l'approvazione.

#### Art. 24 - Utili

1. Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto il cinque per cento da destinare a riserva legale sino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, sono ripartiti tra i soci in proporzione al capitale posseduto salvo diversa destinazione deliberata dall'assemblea le cui motivazioni devono essere riportate nel verbale.

2. Il pagamento degli utili è effettuato tramite la banca designata dall'organo amministrativo ed avviene entro trenta giorni dalla data della delibera assembleare che approva la distribuzione.

## TITOLO VII

### Ulteriori norme per il controllo dei soci

#### Art. 25 – Sistema informativo

1. La società si conforma al sistema informativo definito da soci, finalizzato a rilevare i rapporti finanziari ed economico-patrimoniali fra questi e la società, anche ai fini della redazione dei bilanci consolidati dei soci, nonché a rilevare la

situazione contabile, gestionale e organizzativa della società stessa, il rispetto delle norme di legge relative ai vincoli di finanza pubblica.

2. La società trasmette senza indugio ai soci, e per essi ai loro organi e uffici, ogni informazione e/o atto utile o necessario all'esercizio di attività amministrative, nonché in relazione ad obblighi di comunicazione, di pubblicità e di trasparenza previsti dalle norme in vigore, o all'acquisizione di elementi conoscitivi.

3. La relazione sulla gestione che compone il bilancio evidenzia, fra l'altro, lo stato della situazione organizzativa della società, con indicazione del personale in organico, del relativo costo, nonché delle variazioni intervenute nel corso dell'esercizio, ed illustra puntualmente i risultati raggiunti in relazione agli obiettivi stabiliti dai soci.

#### **Art. 26 – Trasmissione di determinati atti ai soci**

1. L'amministratore unico trasmette ai soci, contestualmente all'avviso di convocazione dell'assemblea prevista per la trattazione:

a) il budget di previsione;

b) gli aggiornamenti del budget di previsione;

c) il bilancio di esercizio unitamente alla relazione sul governo societario ed alla relazione del sindaco revisore.

3. Copia del verbale di ciascuna assemblea è trasmessa ai soci entro i dieci giorni successivi alla data della riunione.

### **TITOLO VIII Disposizioni finali**

#### **Art. 27 – Norme speciali**

1. È vietata l'istituzione di organi sociali diversi da quelli espressamente previsti dal presente statuto.

2. I componenti dell'organo di amministrazione e di controllo e i dipendenti della società sono soggetti alle azioni di responsabilità di cui all'art. 12 del decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175.

#### **Art. 28 – Scioglimento e liquidazione**

1. In caso di scioglimento della società, l'assemblea determina le modalità della liquidazione e nomina un liquidatore fissandone i poteri ed il compenso.

#### **Art. 29 - Controversie**

1. Per la risoluzione di eventuali controversie tra i soci o tra i soci e la società, che abbiano ad oggetto diritti relativi al rapporto sociale, è escluso il ricorso all'arbitrato.

2. Il foro competente è quello di Pisa.

#### **Art. 30 – Rinvio**

1. Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle disposizioni del Codice Civile, del decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175 ed alle altre norme applicabili.